


COMUNE DI BUCCINASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

REGOLAMENTO ORTI URBANI



Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 24.09.2013

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 03.06.2014

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 23.11.2017

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2020



PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Buccinasco, nell'ambito della propria attività di programmazione a favore dei cittadini anziani, intende intraprendere ogni iniziativa atta a stimolare l'aggregazione e la socializzazione degli stessi attraverso varie attività utilizzando al meglio tutte le strutture, gli spazi e le energie disponibili sul territorio. Gli orti urbani rappresentano una delle opportunità d'aggregazione e d'attività individuale atte a stimolare la vita psico-sociale dei cittadini di Buccinasco.

Per tale motivo l'assegnazione degli orti deve essere individuata come un'opportunità che deve risultare temporanea e non definitiva e che deve tener conto dei diritti di tutti i cittadini nel beneficiare di tale opportunità. L'Amministrazione si impegnerà a mettere a disposizione il maggior numero possibile di appezzamenti di terreno, con la consapevolezza che non potranno essere soddisfatte tutte le richieste. È importante sottolineare il principio che tali appezzamenti rimarranno comunque di proprietà pubblica e in nessun modo diverranno di proprietà del singolo individuo, neppure attraverso forme di passaggi ereditari.

ART. 1

1.1

Il presente regolamento si applica sia agli orti di via degli Alpini, sia agli orti di via dei Lavoratori, salvo specifiche disposizioni riguardanti uno dei due lotti.

1.2

Le competenze della gestione sono dei Settori interessati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, del Settore Istruzione del Comune di Buccinasco in collaborazione con Comitato/i Orti Urbani.

1.3

I lotti da destinare ad orto sono assegnati ai residenti aventi titolo, previa formazione di graduatoria.

La graduatoria di assegnazione sarà sottoposta alla presa d'atto della Commissione Tecnica appositamente nominata come da normativa vigente.

La graduatoria verrà formulata nel rispetto dei seguenti requisiti di accesso e punteggi:

- Persone residenti che abbiano compiuto i 65 anni d'età (pensionati e non) e che non risultino occupate in attività lavorativa pt. 10
- persone residenti di età inferiore ai 65 anni, che abbiano conseguito gli anni utili alla pensione pur non percependola ancora pt. 6
- cittadini residenti risultanti in stato di disoccupazione e che abbiano compiuto 55 anni pt. 6



In presenza di almeno uno dei requisiti precedenti, sono altresì attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:

- persone sole risultanti tali dallo stato di famiglia pt. 3
- residenza continuativa almeno dal 1° gennaio 2003 pt. 3
- persone che risultino nella precedente graduatoria senza averne beneficiato pt. 2
- per ogni minore convivente risultante tale dallo stato di famiglia pt. 1
- per ogni disoccupato presente nello stato di famiglia pt. 1

Possono presentare richiesta di assegnazione tutti i cittadini residenti che non siano possessori o gestori di altro orto sul territorio di Buccinasco.

Può essere assegnato un solo orto comunale per nucleo familiare.

1.4

In entrambi i lotti, un orto può essere assegnato ad un soggetto e/o Associazione che si occupano dell'integrazione di persone diversamente abili, previa approvazione della Giunta Comunale.

ART. 2

L'assegnazione avrà durata biennale e potrà essere rinnovata, previa verifica della permanenza dei requisiti d'accesso. Qualora venisse accertata la mancanza di tale requisiti, si procederà alla revoca dell'assegnazione.

La graduatoria, che avrà validità biennale, sarà unica per entrambi i lotti (via degli Alpini e via dei Lavoratori) in cui sono ubicati gli orti comunali.

Ogni avente diritto sarà contattato telefonicamente dall'ufficio preposto, ai fini dell'assegnazione; qualora non risultasse raggiungibile, si provvederà a convocarlo mediante telegramma, invitandolo a presentarsi al Servizio o ad inviare una manifestazione di interesse scritta entro 3 giorni dal ricevimento del telegramma.

Qualora non dovesse pervenire alcuna risposta, si procederà d'ufficio alla cancellazione dalla graduatoria.

Ogni avente diritto potrà rinunciare all'orto che gli viene proposto, rimanendo nella medesima posizione in graduatoria. In tal caso si procederà, in primo luogo, all'assegnazione dell'orto rifiutato all'avente diritto successivo e, non appena si libera un orto nel lotto desiderato dal richiedente precedente, all'assegnazione dello stesso.

Ogni avente diritto potrà rinunciare all'orto che gli viene proposto due volte rimanendo nella medesima posizione in graduatoria. Alla terza rinuncia verrà inserito in fondo alla graduatoria.

Si precisa che non si può scegliere il numero o la posizione dell'orto.

Nel caso in cui si dovessero liberare più orti contemporaneamente, si procederà all'assegnazione seguendo la numerazione degli stessi in ordine crescente.



Tre mesi prima della scadenza della graduatoria, l'Amministrazione procederà alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione degli orti liberi e per la stesura della nuova graduatoria.

Qualora fosse esaurita la graduatoria vigente prima della scadenza, e risultassero orti liberi, si procederà ad indire un nuovo bando in deroga al presente regolamento con apposito atto dell'amministrazione comunale; di conseguenza la validità della nuova graduatoria avrà decorrenza dalla sua approvazione.

Data la provvisorietà dell'assegnazione, in caso di necessità per pubblico interesse, che può pervenire esclusivamente dall'assessorato che ha in carico l'attività, l'Amministrazione Comunale potrà, con preavviso di giorni 30 (trenta), in qualsiasi momento, trasmettere agli assegnatari la revoca dell'Assegnazione. L'Amministrazione Comunale nell'eventualità di revoca dell'assegnazione, farà il possibile affinché essa non coincida con il periodo di massimo sviluppo vegetativo che, indicativamente, va da febbraio a ottobre.

ART. 3

La lavorazione dell'orto deve essere eseguita dall'assegnatario, coadiuvato, al più, dai familiari fino al 2° grado, previa comunicazione al Comitato. L'orto assegnato deve essere tenuto in modo decoroso e pulito. All'interno di esso, per ragioni di carattere igienico-sanitario, non potranno essere allestite strutture per la cottura dei cibi. Gli appezzamenti messi a disposizione non potranno subire alcuna modifica per quanto riguarda la destinazione, pena la revoca immediata dell'assegnazione senza diritto di indennità e il rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale sarà costretta a sostenere per ripristinare le condizioni iniziali.

ART. 4

È vietato allevare e tenere animali all'interno dei singoli appezzamenti di terreno assegnati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5

5.1

La coltivazione dovrà essere esclusivamente ortiva e per il solo autoconsumo; inoltre non potrà essere usata acqua proveniente da rogge o fontanili per l'irrigazione.

5.2

L'Amministrazione comunale metterà a disposizione gli orti debitamente recintati e dotati di rete idrica per l'irrigazione; l'irrigazione potrà essere effettuata dall'1 marzo al 30 novembre.

La delimitazione interna dei singoli orti sarà realizzata con fili di ferro, evitando l'uso di filo spinato, e non potrà essere effettuata alcuna modifica. Previo accordo fra i confinanti e a loro spese, potrà essere posta, in alternativa ai fili di ferro, una rete plastificata di colore verde con altezza max di 150 cm.

Ogni assegnatario avrà in dotazione un capanno in lamiera pre-verniciata o in legno ad uso deposito attrezzi; la struttura non dovrà essere modificata in alcun modo. Non sono consentiti altri depositi oltre a quello previsto e in particolar modo in spazi comuni al di fuori dell'appezzamento concesso dall'Amministrazione. È consentita la realizzazione di un pergolato annesso al capanno; lo stesso dovrà essere realizzato in tubi tondi infissi nel



terreno aventi diametro non superiore a 3/4 di pollice e rispettare le seguenti dimensioni massime:

- per gli appezzamenti di via degli Alpini, altezza cm 200, larghezza cm 180, profondità cm 140, per una superficie totale di mq 2.52;
- per gli appezzamenti di via dei Lavoratori, altezza cm 200, larghezza cm 150, profondità cm 150, per una superficie totale di mq 2.25.

La copertura dei pergolati dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali o prodotti ecologici quali cannette, bambù, ecc. o piante rampicanti.

5.3

Per facilitare le culture invernali è altresì consentito in modo facoltativo, allestire coperture ad uso serra provvisoria per sementi. Tali coperture potranno essere installate a partire dal 1° novembre di ogni anno e fino al termine del periodo di stasi vegetativa di fine inverno, salvo eccezionali condizioni climatiche, previa comunicazione del Settore Istruzione. Con lo scopo di rendere omogenee le coperture è obbligatorio utilizzare materiale plastico trasparente e/o bianco con struttura smontabile composta da tubi con misure non superiori a 3/4" di pollice a 1" pollice oppure da canne di bambù, con le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm 500, larghezza cm 100, altezza cm 150.

5.4

Su ogni appezzamento è consentito ubicare un bidone della capacità massima di litri 100 per la raccolta scarti vegetali (quest'ultimo deve essere posto nel rispetto degli orti confinanti), che dovrà essere parzialmente interrato. È tassativamente vietata qualsiasi lavorazione dell'orto che possa arrecare danno o disturbo agli assegnatari degli orti confinanti.

5.5

È tassativamente vietato occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti; per quanto riguarda le prose interne agli orti, oltre al vialetto principale, ai vialetti di accesso all'acqua e ai bidoni dei rifiuti, è consentita la pavimentazione con il solo ed esclusivo uso di autobloccanti o piastrelloni facilmente rimovibili. È vietato l'uso di tappeti, moquette, tapparelle, vetro o plastiche varie e qualsiasi collocazione di gettate di cemento, pena dopo il terzo richiamo scritto, la revoca dell'assegnazione.

5.6

È obbligo dell'assegnatario effettuare la manutenzione del perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto assegnato, nonché il taglio dell'erba e la pulizia generale.

Eventuali addizioni non autorizzate, a scadenza del contratto, diventeranno di proprietà comunale senza che l'Ente debba sostenere alcuna spesa aggiuntiva. Agli assegnatari è fatto obbligo restituire l'appezzamento in perfette condizioni di ordine, decoro e pulizia, ovvero provvedendo a eliminare quanto installato durante le attività di coltivazione e a smaltire ogni genere di rifiuto presente in sito. Eventuali attività di svuotamento e smaltimento del materiale rimanente, saranno eseguite d'ufficio dall'Amministrazione che provvederà ad addebitare le spese all'interessato.



ART. 6

Ogni assegnatario dovrà corrispondere al Comune un contributo forfettario, da versare ad inizio anno, differenziato tra i due lotti di via degli Alpini e via dei Lavoratori, a titolo di concorso spese di gestione (acqua, energia elettrica, smaltimento rifiuti) ed eventualmente fondo per la manutenzione straordinaria.

Tale contributo verrà determinato, su proposta del Settore Istruzione con apposito atto di Giunta Comunale. Il contributo sarà suscettibile di adeguamento annuale in funzione dell'andamento dei costi di gestione delle utenze.

Il versamento del contributo forfettario non dà automaticamente diritto all'utilizzo dell'orto per tutto l'anno. Pertanto, qualora ricorressero motivi per la revoca dell'assegnazione o per la rinuncia alla stessa in qualsiasi periodo dell'anno, non sarà previsto il rimborso del contributo, neppure parziale.

ART. 7

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose, nella conduzione e nell'utilizzo degli orti.

ART. 8

L'Amministrazione Comunale provvederà, periodicamente e senza alcun preavviso, alla vigilanza ed al controllo del servizio e della conduzione degli impianti gestiti dall'assegnatario, per mezzo di personale incaricato; tale personale in collaborazione con i comitati degli ortisti, avrà altresì la facoltà di provvedere a garantire il rispetto del regolamento e il mantenimento del decoro dell'area destinata ad orti urbani oltre a garantire che non siano apportate modifiche alle strutture assegnate senza autorizzazione della stessa.

Al fine di facilitare i rapporti fra Amministrazione Comunale e assegnatari, questi ultimi dovranno costituirsi in Comitato (uno per lotto), composto da minimo 3 e massimo 9 assegnatari, a cui potrà partecipare come osservatore esterno un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

Tale Comitato dovrà risolvere, in prima istanza, tutte le questioni relative alla conduzione degli orti e coadiuvare l'ufficio preposto negli aspetti pratici legati alla consegna degli orti. Il Comitato dovrà individuare un suo rappresentante per gli ordinari rapporti con l'Amministrazione comunale; inoltre avrà la responsabilità di far ottemperare a tutti gli assegnatari le norme di conduzione previste nel regolamento e dovrà segnalare all'Ufficio Competente i casi non risolvibili e le infrazioni gravi comportanti la revoca dell'assegnazione.

Il Comitato dovrà essere eletto ogni 3 anni.

Alle elezioni del Comitato Orti potranno essere candidati solo gli assegnatari.

ART. 9

L'atto di assegnazione obbliga l'assegnatario all'osservanza delle norme e delle condizioni del presente Regolamento; l'inosservanza costituisce motivo di revoca dell'assegnazione.

ART. 10

Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare i servizi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione; i cespugli e gli alberi comuni non possono essere tagliati arbitrariamente.



I confini degli orti devono essere curati e rispettati, senza depositare materiali e strutture che possano danneggiare il vicino di orto.

ART. 11

L'assegnatario si impegna a contenere, entro i limiti strettamente indispensabili, l'uso di anticrittogamici (esclusivamente quelli appartenenti alla III e IV classe tossicologica) ponendo la massima attenzione alla loro distribuzione, affinché non siano irrorati i prodotti degli orti vicini e dei corsi d'acqua.

ART. 12

Devono essere evitate le iniziative che sono nocive alla vita di api, pipistrelli, uccelli e ricci; tutti gli altri animali che non siano dannosi per le coltivazioni o per la salute pubblica devono essere protetti.

ART. 13

L'accesso agli orti è permesso dalle ore 5.00 alle ore 22.00.

ART. 14

Gli assegnatari potranno piantare ortaggi e fiori. Nella piantumazione di alberi da frutta, consentita, comunque, in non più di tre esemplari; è preferibile il tipo a basso fusto.

Le piante presenti nell'orto non possono superare i 3 metri di altezza e sono da rispettare le seguenti distanze di alberi e cespugli da frutta tra loro e dai confini:

- cm 100 per i cespugli fruttiferi
- cm 150 per alberi da frutta nani
- cm 250 per alberi da frutta con piccole fronde.

ART. 15

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto disposto dal "*Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e di nettezza urbana*", ovvero attraverso una corretta differenziazione dei rifiuti depositati presso la piazzola ecologica e lo smaltimento dei restanti materiali (rifiuti ingombranti) attraverso l'utilizzo della Piattaforma Ecologica.

ART. 16

È obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione e la massima pulizia durante il periodo di stasi.

ART. 17

I casi di cessazione del contratto sono i seguenti: disdetta dell'interessato, perdita dei requisiti d'accesso di cui all'art. 1.3, mancato rispetto degli artt. 3 e 5, morosità, trasgressione del regolamento e morte del titolare dell'assegnazione.

Chiunque venga colto a prelevare prodotti in altri orti e venga segnalato per iscritto al Responsabile del Settore, sarà privato immediatamente dell'assegnazione del proprio orto.



ART. 18

Agli assegnatari è consentito lo scambio dell'orto originariamente concesso dall'Amministrazione, facendo richiesta scritta al Comune, firmata da ambedue gli ortisti con motivazioni valide che saranno valutate dal Responsabile del Settore Istruzione.

ART. 19

Su ogni orto sarà riportata una targhetta con il relativo numero; eventualmente potrà anche essere riportato il nome e cognome dell'assegnatario.

ART. 20

L'assegnazione è fatta nominativamente al richiedente.

Nel caso di decesso dell'assegnatario, il/la coniuge o il/la convivente del defunto/a, purché risultante dallo stato di famiglia, nonché residente ed in possesso dei requisiti d'accesso di cui all'art. 1), se lo richiede per iscritto, potrà continuare a condurre l'orto divenendo titolare dell'assegnazione.

ART. 21

È consentita la realizzazione di una struttura antigrandine smontabile, che dovrà rispettare le seguenti misure:

- altezza massima al colmo cm. 230
- distanza minima dall'orto vicino cm 50.

È consentito realizzare la struttura antigrandine al confine previo accordo con il confinante. Le caratteristiche tecniche della struttura sono le seguenti:

- copertura in rete a maglie fine di colore verde
- tubi di sostegno max 1" pollice verniciate in colore verde.

L'installazione della struttura antigrandine è consentita solo dall'1 maggio al 30 settembre, salvo eccezionali condizioni climatiche, previa comunicazione del Settore Istruzione.

ART. 22

È vietato introdurre e posteggiare, all'interno dell'area orti, autoveicoli e motocicli, fatto salvo per i veicoli per trasporti eccezionali debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Ai trasgressori verranno comminate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

ART. 23

Ad ogni assegnatario viene consegnato un pass con numero corrispondente all'orto che autorizza la sosta nelle zone antistanti i due lotti. Pertanto, non è consentita la sosta a chi non è assegnatario degli orti. Ai trasgressori verranno comminate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

ART. 24

L'assegnatario deve provvedere alla manutenzione ordinaria (a titolo esemplificativo rientra nella manutenzione ordinaria: la sostituzione delle serrature, la riparazione della rete divisoria tra ortisti); la manutenzione straordinaria (a titolo esemplificativo: manutenzione dei cancelli principali, impianto idrico...) spetta invece al Comune.